



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 20 maggio 2008

Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot.n. 4050.11/2008 GDA/VF

Oggetto: **Interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 117/2007, convertito in legge n. 160 del 2 ottobre 2007. Somministrazione bevande alcoliche dopo le 2,00 di notte.**

Si informa che il Ministero dell'Interno, con nota del 23 aprile 2008, in risposta a numerosi quesiti sollevati anche dalla Confesercenti, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 (convertito in legge n. 160, del 2 ottobre 2007), recependo a tal fine le valutazioni espresse in un recente parere dall'Avvocatura dello Stato di Bologna.

Si ricorda che l'articolo in oggetto, al secondo comma, stabilisce che:

*“Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:*

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo”.*

Lo stesso articolo, al terzo comma, prevede che la mancata osservanza delle citate disposizioni **“comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente”.**

I problemi interpretativi sollevati con riguardo alle disposizioni in esame hanno ad oggetto le seguenti questioni:

1. l'individuazione della tipologia dei locali destinatari del provvedimento;

2. la corretta interpretazione del termine “somministrazione”;
3. gli strumenti idonei ad effettuare la misurazione del tasso alcolemico;
4. l’individuazione dell’Autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui al terzo comma dell’art. 6 del citato decreto.

Orbene, per quanto concerne il primo problema interpretativo, il Ministero dell’Interno ha ritenuto che **i locali destinatari del provvedimento sono quelli nei quali si svolgono, con qualsiasi modalità, attività di intrattenimento che comportano il prolungamento della permanenza nel locale dei clienti al fine di assistere agli spettacoli o alle altre forme di svago offerte in aggiunta all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.**

L’interpretazione estensiva dell’attività di intrattenimento rilevante ai fini della normativa in esame è conforme – ad avviso del Ministero - agli obiettivi perseguiti dalla legge, diretta a regolamentare l’attività di somministrazione di bevande alcoliche al fine di prevenire le situazioni di pericolo che da queste possono insorgere.

In relazione alla corretta interpretazione del termine “somministrazione”, il Ministero ha precisato che si deve preferire **il significato letterale** e, quindi, avere riguardo **alla concreta attività di mescita e di distribuzione delle bevande.**

Ne deriva che **il divieto di somministrare bevande alcoliche oltre le due di notte è rispettato nel caso in cui l’esercente, entro l’orario stabilito, interrompa la distribuzione di bevande,** mentre gli avventori possono liberamente rimanere all’interno del locale anche oltre le due **per consumare quanto gli è stato già servito.**

L’articolo in oggetto prevede, altresì, per gli esercenti dei locali di intrattenimento che vendono bevande alcoliche l’obbligo di munirsi di strumenti idonei a misurare il tasso alcolemico degli avventori all’uscita del locale.

A tal riguardo, il Ministero ha riferito che **gli unici strumenti di misurazione del tasso alcolemico che possono essere messi a disposizione degli utenti/avventori, in quanto di accertata affidabilità, sono quelli omologati dal Ministero dei Trasporti secondo le prescrizioni tecniche di cui al D. M. n. 196 del 22 maggio 1990.**

Infine, in ordine all’individuazione del soggetto competente ad irrogare le sanzioni di cui al terzo comma dell’art. 6 del D.L. n. 117 del 2007, il Ministero ha rinviato alle valutazioni espresse dal Gabinetto del Ministro con lettera del 12 febbraio 2008.

Con tale lettera il Vice Capo di Gabinetto ha, in primo luogo, chiarito che la questione investe:

- da una parte i rapporti Stato-Enti locali;
- dall’altro il riparto di competenze tra l’Autorità prefettizia e il Questore.

Orbene, con riguardo al primo aspetto, è stato ritenuto che **la materia disciplinata dall’art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 rientra nel campo della sicurezza pubblica, relativo alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, che è di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione.**

Pertanto, spettano al Sindaco territorialmente competente: il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e di intrattenimento (art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.), la concessione dell’autorizzazione alla

vendita di bevande alcoliche (L. n. 287/1991), la revoca e la sospensione dell'abilitazione, nonché l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'esercizio abusivo della licenza e al venir meno dei requisiti previsti dalla legge; **mentre è da escludere la competenza degli Enti locali in tema di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 D.L. cit., in quanto la materia in argomento rientra nell'ambito della sicurezza pubblica.**

Nella lettera si precisa altresì che la norma in esame, pur non facendo parte integrante del Codice della Strada, rappresenta **una previsione complementare alle norme che disciplinano la circolazione stradale**, anche perché strumentale alla prevenzione delle condotte illecite sanzionate dal medesimo Codice.

Per quanto riguarda il secondo aspetto della questione, infine, **il Vice Capo di Gabinetto ha individuato nell'Autorità prefettizia il titolare del potere sanzionatorio di cui al terzo comma dell'art. 6**, dal momento che, come detto, si tratta di disposizioni che tutelano la sicurezza della circolazione stradale.

**Il Codice della Strada affida, infatti, al Prefetto la titolarità del relativo procedimento sanzionatorio**, che viene attivato o su iniziativa dell'organo accertatore, che trasmette gli atti al Prefetto del luogo della commessa violazione, o dal ricorso dell'interessato.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'aquila

